

REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO "QUALITÀ CONTROLLATA dalla REGIONE ABRUZZO"

Articolo 1

La Regione Abruzzo istituisce il marchio collettivo comunitario denominato "Qualità Controllata dalla Regione Abruzzo", nel rispetto di quanto disposto con L.R. 13 gennaio 2012, n. 6, con le seguenti finalità:

- a) garantire ai consumatori finali informazioni sull'origine delle materie prime, sulle caratteristiche qualitative possedute dai prodotti e sull'identità degli operatori;
- b) favorire la formazione degli imprenditori agricoli e la competitività delle imprese del settore;
- c) favorire l'eventuale accesso ai marchi comunitari delle citate produzioni e lo sviluppo dell'associazionismo;

Articolo 2

Il marchio collettivo è di proprietà della Regione Abruzzo, che lo concede in uso, a tutte le aziende agricole ed agro alimentari dell'Unione Europea, che aderiscono al sistema di controllo istituito per la gestione dello stesso.

La Regione Abruzzo, ai fini della corretta individuazione delle caratteristiche concorrenti all'ottenimento della qualità dei prodotti ammessi alla concessione del marchio, approva specifici disciplinari secondo le modalità previste nel successivo art. 6.

La Regione Abruzzo verifica la corretta concessione ed il corretto uso del marchio avvalendosi, per le attività di controllo, di un'apposita struttura interna, denominata "Ufficio Audit" funzionalmente autonoma, nel rispetto dei requisiti previsti dalla norma EN 45011, composta da propri tecnici qualificati, ed operante in conformità della norma ISO 9001 per la gestione delle funzioni di verifica per la concessione in uso del marchio.

Le modalità di richiesta d'uso, di concessione e di impiego del marchio sono disciplinate dal presente regolamento.

Articolo 3

Il marchio di qualità collettivo comunitario è costituito dal logo e dalla denominazione - Qualità Controllata dalla Regione Abruzzo - e costituisce parte integrante del presente atto.

Il marchio trasmette il messaggio principale d'indicazione di qualità del prodotto e quello secondario d'indicazione d'origine del medesimo.

Articolo 4

Le competenze della Regione Abruzzo previste nel presente regolamento sono esercitate dalla Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione che sarà di seguito denominata Direzione Politiche Agricole.

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione h. 8.79 del 17 DIC. 2012

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Fausto Fantì)

Fausto Fantì



Articolo 5

Ai fini del presente regolamento, per prodotti/servizi di qualità si intendono i prodotti/servizi riportati nell'Accordo di Nizza (Classificazione Internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi) alle classificazioni 29-30-31-32-33-43, che posseggono caratteristiche qualitative "distintive" più restrittive rispetto a quelle imposte dalla normativa vigente per prodotti della stessa categoria, oggettivamente "misurabili" e "verificabili" e gestiti attraverso specifici disciplinari di produzione, approvati ai sensi del successivo articolo 6;

Articolo 6

Per ogni categoria di prodotto, le proposte di disciplinare di produzione sono presentate, dagli operatori interessati, alla Direzione Politiche Agricole, che procede all'istruttoria tecnica dei disciplinari;

I disciplinari di produzione per la concessione del Marchio devono:

- a) definire le caratteristiche del prodotto individuate per la concessione del marchio, in conformità a quanto previsto dell'articolo 5;
- b) garantire l'identificazione e la rintracciabilità del prodotto, tenuto conto di quanto previsto dalla Norma ISO 22005;
- c) specificare, ove necessario, le modalità di applicazione del marchio collettivo;
- e) essere predisposti in conformità alle norme UNI EN ISO di riferimento per la elaborazione formale della documentazione dei sistemi per la qualità e dei piani di controllo.

Un apposito Comitato Tecnico, istituito con atto della Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 6 del 13 gennaio 2012, composto da rappresentanti delle Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentative, dalle Associazioni dei consumatori, nonché della Direzione Politiche Agricole, presieduto dal Componente la Giunta preposto alle Politiche Agricole competente in materia di agricoltura o suo delegato, provvede a valutare le proposte di disciplinare ed esprimere un parere motivato sulle singole richieste.

La Direzione Politiche Agricole, a seguito del parere favorevole del Comitato, provvede alla pubblicazione del disciplinare sul sito istituzionale della stessa Direzione.

Trascorsi trenta giorni a far data dalla pubblicazione sul sito, in assenza di osservazioni, la Direzione Politiche Agricole invia i citati disciplinari ed i relativi piani di controllo, per tramite dell'unità centrale di notifica italiana, alla Commissione Europea. Qualora la Commissione richieda eventuali modifiche al testo proposto, la Giunta Regionale approverà il testo definitivo all'esito della procedura di informazione. Successivamente il disciplinare approvato sarà pubblicato sul bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.



Articolo 7

La Regione Abruzzo, con Deliberazione di Giunta, istituisce presso la Direzione Politiche Agricole, l'Elenco Regionale degli Operatori "Qualità Controllata dalla Regione Abruzzo -" (E.R.O.Q.C.R.A).

Sono iscritti nell' E.R.O.Q.C.R.A gli operatori inseriti nel sistema di controllo istituito per la concessione del marchio "Qualità Controllata dalla Regione Abruzzo" che, successivamente ai controlli, hanno ottenuto la licenza d'uso del marchio collettivo.

Dopo la pubblicazione del disciplinare di produzione del prodotto/servizio, i soggetti che intendono utilizzare il marchio collettivo devono inoltrare alla Direzione Regionale Politiche agricole e di Sviluppo Rurale contestualmente:

- specifica istanza di inserimento nel sistema di controllo del marchio "Regione Abruzzo - Qualità Controllata"
- specifica richiesta d'uso del marchio, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'Ufficio Audit ed approvata dal competente Servizio della Direzione regionale, corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal disciplinare.

La modulistica dovrà prevedere, oltre gli elementi descrittivi necessari a definire l'offerta aziendale, una specifica dichiarazione di conoscenza, di accettazione del presente regolamento d'uso del marchio e di assoggettamento ai controlli dell'ufficio audit previsti nel relativo piano di controllo allegato al disciplinare di produzione;

L'Ufficio Audit verifica la sussistenza dei requisiti dichiarati, dandone comunicazione al Dirigente del competente Servizio della Direzione regionale, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, inserisce l'operatore nel sistema di controllo.

La Giunta Regionale, ogni anno, su proposta del Dirigente del competente Servizio della Direzione regionale, approva l'elenco aggiornato degli operatori autorizzati all'uso del Marchio, distinti per categoria di attività e per tipologia di prodotto.

Articolo 8

L' E.R.O.Q.C.R.A è articolato in due sezioni:

- 1) La prima sezione contiene l'elenco dei prodotti/servizi con i relativi disciplinari di produzione;
- 2) La seconda sezione contiene, per ogni prodotto/servizio, i dati anagrafici del licenziatario (nome e cognome in caso di ditta individuale o ragione sociale in caso di società), codice fiscale, un codice identificativo dello stesso, la data di rilascio della licenza d'uso.

La durata di validità della licenza d'uso del Marchio è a tempo indeterminato, salvo revoca o recesso.

La licenza d'uso e i diritti che ne derivano non sono trasmissibili, salvo il caso di trasferimento di azienda.



Articolo 9

I licenziatari con la sottoscrizione dell'istanza di inserimento nel sistema di controllo si impegnano a rispettare le modalità di uso del marchio collettivo previste dal presente Regolamento, nonché a:

- 1) Non modificare in alcun modo il logo e a non registrare, né comunque utilizzare, simboli identici o tali da generare confusione o rischi di associazione con il medesimo.
- 2) Non adottare comportamenti che possano ledere il prestigio del marchio.
- 3) Rispondere nei confronti della Regione Abruzzo di ogni abuso del marchio o non conformità ai sensi dei successivi articoli 12, 13 e 14.
- 4) Inviare con cadenza annuale tutte le informazioni e la eventuale documentazione a supporto, che la Regione Abruzzo riterrà utili a verificare il corretto utilizzo del marchio da parte di ciascun licenziatario.
- 5) Garantire la disponibilità a cooperare attivamente alla realizzazione delle azioni collettive di valorizzazione del marchio.
- 6) Rendere disponibile, all'Organismo di controllo e al Comitato Tecnico tutta la documentazione ritenuta da questi ultimi utile alla verifica del corretto utilizzo del Marchio.
- 7) Rendere disponibile, alla struttura di audit, l'accesso all'azienda per verifiche/audit, previste per la concessione del marchio nel rispetto dei relativi piani di controllo.

Articolo 10

Ogni licenziatario, per l'uso del marchio, deve versare anticipatamente alla Regione Abruzzo, un importo, definito di regola ogni anno dalla Direzione Agricoltura, in funzione dei costi sopportati dalla Regione Abruzzo per:

- le attività direttamente connesse alla concessione del marchio;
- la tenuta dell'E.R.O.Q.C.R.A
- i costi relativi ai controlli.



Articolo 11

La Direzione Regionale ed il Comitato Tecnico vigilano sull'uso del marchio e possono acquisire in qualunque momento, dalle imprese che utilizzano il marchio stesso sui propri prodotti, la documentazione ritenuta necessaria all'esercizio del controllo, nonché effettuare ispezioni presso le aziende che se ne avvalgono. Per tale attività sono coadiuvati dall'ufficio audit al quale è demandata, sul piano tecnico, la verifica del rigoroso rispetto dei disciplinari approvati dalla Regione Abruzzo.

L'adozione dei provvedimenti sanzionatori nei confronti delle imprese che assumano comportamenti in violazione del presente regolamento è di competenza del Dirigente del Servizio della Direzione regionale di riferimento, sulla base delle risultanze dell'istruttoria

dell'ufficio audit e del parere espresso da questo, tenuto conto della gravità della violazione accertata.

Articolo 12

Le non-conformità rilevabili a carico degli operatori possono essere:

- Lievi: quando non pregiudicano l'immagine pubblica del marchio.
- Gravi: quando sono tali da pregiudicare l'immagine pubblica del marchio.

In caso di non-conformità lieve viene applicata l'ammonizione scritta; in caso di non conformità grave, vengono applicate le sanzioni della "Sospensione" o della "Revoca". I provvedimenti contenenti le sanzioni e le relative motivazioni vengono comunicati ai licenziatari interessati con lettera raccomandata. La sospensione e la revoca sono annotate in un Registro informatizzato.

La Regione Abruzzo si riserva di poter attivare ogni forma di rivalsa legale per ottenere il completo risarcimento di eventuali danni materiali e morali, diretti o indiretti causati dall'uso improprio del marchio.

Articolo 13

La sospensione è applicabile per un tempo determinato non superiore ad un anno.

La sospensione deve essere comunque applicata quando:

- a) sia stato constatato un uso improprio del marchio, tale da risultare pregiudizievole dell'immagine pubblica del marchio.
- b) non siano state assunte le sufficienti azioni correttive a seguito di una ammonizione;
- c) sia stato assunto un provvedimento cautelativo da parte dell'Autorità giudiziaria.

La sospensione e la relativa motivazione vengono comunicate dalla Regione Abruzzo al licenziatario con lettera raccomandata, nella quale è indicato il periodo e le condizioni alle quali può essere annullata. La sospensione può essere revocata anticipatamente qualora sia accertato l'adeguamento del licenziatario alle condizioni fissate nella lettera. Il provvedimento di cui al presente articolo viene annotato nell'E.R.O.Q.C.R.A con specifica annotazione.

Articolo 14

La revoca viene deliberata dal Dirigente del competente Servizio della Direzione regionale, nei confronti del licenziatario che:

- a) si renda inadempiente, verso la Regione Abruzzo, nel pagamento degli importi dovuti o non adempia alle altre obbligazioni assunte verso di essa.
- b) non abbia assunto le sufficienti azioni correttive a seguito di una sospensione;
- c) abbia subito già due sospensioni e ne sia proposta e comminata la terza;
- d) assuma comportamenti che arrechino o siano in grado di arrecare in qualsiasi modo un danno materiale o morale alla Regione Abruzzo o agli altri soggetti interessati.
- e) utilizzi il marchio in termini illegali o fraudolenti.
- f) sia soggetto a fallimento o cessazione dell'attività.

La revoca comporta la cancellazione dall'ERORAQC.



Articolo 15

Il licenziatario può in ogni momento recedere dal sistema di controllo del marchio, mediante esplicita comunicazione scritta, che deve essere inviata alla Regione Abruzzo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. L'operatività del recesso decorre dal momento della avvenuta ricezione della comunicazione.

Articolo 16

Nel caso di recesso o di revoca, al licenziatario non sarà riconosciuto alcun rimborso delle somme versate nel corso dell'anno cui si riferisce il recesso o la revoca. Inoltre egli resta obbligato ai versamenti di pertinenza del periodo in cui ha goduto della concessione d'uso del marchio.

Articolo 17

Il presente regolamento, ai sensi della direttiva 98/34/CE, verrà notificato alla Commissione Europea e sarà efficace trascorsi tre mesi dalla notifica, in assenza di richiesta di riesame.

Qualora la commissione richieda eventuali modifiche al testo proposto, la Giunta Regionale approverà il testo definitivo all'esito della procedura di informazione.

Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale
Servizio Produzioni Agricole e Mercato
Ufficio Interventi di Mercato

La presente copia, composta di n. 6
facciate è conforme all'originale depositato
agli atti del Servizio.



13 NOV. 2012

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Per. Agr. Maria Rosa FALONE